



Autorità Nazionale Anticorruzione

Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti

Documento di consultazione

Criteri reputazionali per la qualificazione delle imprese

1. Premessa

L'art. 83, comma 10, del d.lgs. 50/2016 prevede l'istituzione presso l'ANAC del sistema del Rating di impresa e delle relative penalità e premialità, da applicarsi ai fini della qualificazione delle imprese. Per il suo funzionamento, «l'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione, mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice».

La possibilità di utilizzare criteri reputazionali ai fini della qualificazione/selezione degli offerenti è un tema oggetto di dibattito da diversi anni e nasce dalla percezione di una generalizzata inadeguatezza del vigente sistema di qualificazione a garantire l'affidabilità dell'operatore economico e assicurare la qualità della prestazione finale.

A ciò si è aggiunta una rinnovata esigenza di contrastare la corruzione che ha continuato a inquinare il settore degli appalti pubblici, il quale è considerato uno dei più esposti al rischio di fenomeni corruttivi. Ciò ha condotto il legislatore, com'è noto, a introdurre l'obbligo per le amministrazioni/stazioni appaltanti di adottare adeguati meccanismi di prevenzione e, allo stesso tempo, di richiedere ai soggetti privati, che vengono in contatto con la pubblica amministrazione e che sono destinatari di risorse pubbliche sotto qualsiasi forma (sovvenzioni/contributi ovvero corrispettivi di un appalto), maggiori garanzie di legalità (si vedano al riguardo le disposizioni sul Rating di Legalità introdotte dal d.l. n.1/2012 e quelle sui protocolli di legalità previste dalla legge 190/2012).

Il Rating di impresa, ai sensi dell'art. 83, comma 10, del Codice è «da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese». La qualificazione deve essere intesa in senso ampio come valutazione della capacità delle imprese di poter accedere alla gara. Ai sensi dell'art. 84 del Codice, la qualificazione è affidata alle SOA, per i lavori di importo superiore ai 150 mila euro, mentre per i lavori di importo inferiore a tale soglia e per i servizi e le forniture è affidata alle stazioni appaltanti. Il sistema del



Autorità Nazionale Anticorruzione

Rating di impresa deve valere in entrambi i casi, prevedendo un diverso impatto sul rating in base all'oggetto del contratto (lavori, servizi e forniture), al fine di non violare il principio di parità di trattamento.

L'Autorità ritiene che, con opportuni accorgimenti, il Rating di impresa possa essere certificato anche per le imprese estere, valutando i comportamenti tenuti dalle medesime nell'esecuzione degli appalti. In tal caso, i requisiti necessari all'attribuzione del Rating e autodichiarati dagli operatori economici esteri saranno sottoposti a verifica in collaborazione con le rappresentanze diplomatiche dei Paesi di appartenenza.

La realizzazione e l'utilizzo del Rating di impresa implicano la necessità di chiarire una serie di questioni in ordine ai seguenti elementi:

1. l'algoritmo di calcolo del Rating di impresa e la connessa questione della penalità e premialità degli operatori economici;
2. l'individuazione degli indici reputazionali da utilizzare per il calcolo del Rating di impresa, evitando la sovrapposizione con altri elementi che già incidono sulla qualificazione delle imprese ovvero hanno rilevanza ai sensi dell'art. 80 del Codice, quali cause di esclusione o che impediscono la qualificazione;
3. il flusso di dati che deve intercorrere tra le stazioni appaltanti e l'Osservatorio al fine di permettere all'Autorità di disporre delle informazioni necessarie per calcolare il Rating di impresa;
4. l'implementazione del sistema di penalità e premialità e l'eventuale necessità di un periodo di sperimentazione dello stesso.

Nel presente documento di consultazione vengono fornite indicazioni in merito a possibili soluzioni per gli argomenti sopra evidenziati. Si chiede ai partecipanti alla consultazione di voler fornire indicazioni sulle soluzioni prospettate, nonché di voler indicare anche soluzioni diverse, ovvero suggerire ulteriori elementi idonei a permettere l'avvio di un sistema di premialità o di penalità per la qualificazione delle imprese alle procedure di gara. Si chiede, inoltre di fornire suggerimenti in ordine all'individuazione del peso delle decurtazioni e del livello al di sotto del quale si ottiene un Rating negativo, specificandone i relativi effetti.

Si invitano altresì gli operatori a fornire indicazioni sull'impatto del sistema di Rating di impresa sulle piccole e medie imprese e sulla possibilità di prevedere una sperimentazione del sistema, anche da parte di alcune stazioni appaltanti, prima di adottare il regime a sistema.



Autorità Nazionale Anticorruzione

I. L'algoritmo di calcolo

Per l'attribuzione del Rating di impresa si ritiene preferibile ipotizzare l'attribuzione di un unico punteggio finale che sintetizzi in un dato numerico tutte le informazioni che lo compongono. Al riguardo sembrano percorribili due strade:

- ✓ procedere alla somma ponderata dei vari elementi costitutivi (requisiti reputazionali);
- ✓ introdurre un meccanismo tipo “patente a punti”, per cui da un punteggio massimo si sottraggono i punti legati ai singoli elementi oggetto di valutazione negativa, con la possibilità di riattribuzione dei punti o con il passare del tempo, nel caso in cui l'impresa non subisca ulteriori penalità, o per effetto di comportamenti virtuosi definiti nel sistema delle premialità.

Tenuto conto della necessità di assicurare il rispetto del principio di non discriminazione delle imprese estere e di non penalizzazione delle imprese italiane nuove entranti, si ritiene preferibile il metodo della somma ponderata, prevedendo per l'operatore economico estero di autodichiarare il possesso dei requisiti necessari per l'acquisizione del Rating d'impresa e riconoscendo alle start-up e alle PMI italiane di essere valutate in ragione del livello di innovatività.

Il metodo prevede che il livello di Rating sia il risultato della somma ponderata di una serie di elementi di valutazione e che il punteggio massimo conseguibile da parte dell'impresa sottoposta a valutazione non possa risultare superiore a 100.

I requisiti reputazionali considerati ai fini dell'attribuzione del Rating d'impresa consistono in elementi positivi (Rating di Legalità, adempimenti *ex lege* n. 231/2001, ecc.) ovvero negativi (sanzioni, illeciti, inadempimenti contrattuali, ecc.), espressi, nel primo caso, da un valore numerico di segno positivo e, nel secondo caso, da un valore numerico di segno negativo. Il meccanismo incentiva l'impresa ad adottare misure virtuose quali, ad esempio, quelle di cui al decreto legislativo n. 231/2001 ovvero il Rating di Legalità, in considerazione degli effetti premiali che ne derivano. Ciò che rileva, ad ogni buon conto, è la creazione di un sistema che in modo equo e trasparente premia quelle imprese che risultano maggiormente affidabili per il committente pubblico.

Il sistema del Rating di impresa è costruito dal legislatore come obbligatorio e non opzionale, come è, invece, quello di legalità. Tuttavia, dal momento che ai sensi



Autorità Nazionale Anticorruzione

dell'art. 83, comma 10, il Rating di impresa tiene conto anche di quello di legalità, vi è un incentivo per le singole imprese a richiedere anche quest'ultimo al fine di incrementare il proprio livello reputazionale.

II. I requisiti reputazionali previsti dall'art. 83, comma 10

L'art. 83, comma 10, del Codice prevede che il sistema di premialità e penalità connesso al Rating di impresa deve fondarsi su «requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono la capacità strutturale e di affidabilità dell'impresa». La ratio della norma è quella di evitare che il sistema reputazionale possa essere influenzato da valutazioni discrezionali delle stazioni appaltanti, che sono tenute ad inviare una parte consistente dei dati su cui il sistema è basato, con il rischio di generare contenzioso e di provocare alterazioni dovute a fenomeni di collusione tra operatori economici e stazioni appaltanti.

Tra questi vengono indicati, a titolo di esempio:

1. indici espressivi della capacità strutturale dell'impresa;
2. il rispetto dei tempi e dei costi previsti per l'esecuzione;
3. l'incidenza del contenzioso sia in sede di partecipazione alle gare che di esecuzione dei contratti;
4. il Rating di Legalità rilevato dall'ANAC in collaborazione con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
5. la regolarità contributiva, compresi i versamenti alle casse edili, valutata con riferimento ai tre anni precedenti;
6. la presenza di misure sanzionatorie amministrative per i casi di omessa o tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di contratti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi.

In via generale, poiché alcuni requisiti reputazionali che concorrono alla attribuzione del Rating di impresa sono altresì elementi su cui si fondano alcune specifiche cause di esclusione di cui all'art. 80 (capacità strutturale, regolarità contributiva, omessa o tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive, gravi illeciti professionali, ecc.) o presentano correlazioni con altri istituti previsti dal Codice, quali il criterio dell'OEPV (cfr. 95, comma 13) e la valutazione di congruità



Autorità Nazionale Anticorruzione

dell'offerta (cfr art. 97, comma 6), è necessario coordinare il sistema premiante con le cause di esclusione ed evitare che uno stesso elemento possa essere utilizzato più volte per valutare l'offerta o l'offerente.

Per quanto concerne i singoli requisiti reputazionali richiamati dall'art. 83, comma 10, si osserva quanto segue:

1) Indici espressivi della capacità strutturale

L'attenzione agli indici espressivi della capacità strutturale potrebbe scontrarsi con l'obiettivo di fondo del Codice di garantire la possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese agli appalti. La capacità strutturale, intesa come capacità tecnica e professionale, nonché come efficiente struttura organizzativa di un'impresa, peraltro potrebbe costituire un elemento già considerato ai fini della qualificazione SOA e tra i requisiti speciali per la partecipazione alle gare nei servizi e nelle forniture.

Pertanto, nella valutazione della capacità strutturale si devono considerare indicatori diversi da quelli già utilizzati per la qualificazione, che pur espressivi della capacità strutturale abbiano un riflesso sulla capacità di *performance* e di affidabilità dell'impresa, tra cui, a titolo esemplificativo, il rispetto del D.lgs. n. 231/2001, richiamato al successivo paragrafo IV, nonché indicatori del tipo "patrimonio netto" o "costo del personale su fatturato".

2) Rispetto dei tempi e costi

Con riguardo al rispetto dei tempi e dei costi saranno presi in considerazione, quanto all'attribuzione di penalità, i comportamenti complessivi dell'impresa, in fase di esecuzione, che determinano un ritardo imputabile all'esecutore ovvero un aumento dell'importo contrattuale dovuto a modifiche che si rendano necessarie per compensare ribassi, offerti in fase di gara, non economicamente sostenibili.

Quanto invece all'attribuzione di premialità, si potrà tenere in considerazione, ad esempio, la consegna anticipata dei lavori oppure la consegna senza iscrizione di riserve.



Autorità Nazionale Anticorruzione

3) Incidenza del Contenzioso

Con riferimento all'incidenza del contenzioso, richiamata dall'art. 83, comma 10, si propone una lettura costituzionalmente orientata che salvaguardi il diritto alla difesa in giudizio (art. 24 Cost.). A tal fine si prenderà in considerazione il contenzioso ordinario, amministrativo o di natura arbitrale con esito negativo, nei casi di declaratoria giurisdizionale di manifesta inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione ad agire o carenza di interesse, oppure nel caso di accertato abuso del processo, con condanna alle spese per lite temeraria, prevedendo al riguardo una graduazione della penalizzazione in relazione all'inammissibilità del ricorso o alla condanna per lite temeraria ex art. 26, comma 1, c.p.a. Non saranno presi in considerazione ai fini dell'attribuzione di penalità, i comportamenti delle imprese, di fatto soccombenti nella decisione, che si conformano a pareri di precontenzioso vincolanti.

4) Rating di Legalità

Il Rating di Legalità, che a differenza del Rating di impresa, è opzionale e trova applicazione per le imprese operative in Italia, iscritte alla camera di commercio da almeno due anni e che abbiano un fatturato non inferiore a due milioni di euro, è elemento di premialità ai fini dell'attribuzione del Rating di Impresa. Al fine di evitare la penalizzazione delle imprese che non posseggono i requisiti per richiedere il Rating di Legalità, dovrebbe essere consentito a tali imprese di presentare comunque istanza all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la quale valuterà la documentazione prodotta ai fini della sussistenza dei requisiti di legalità.

Le imprese estere che volessero conseguire un Rating di impresa che tenga conto anche di elementi analoghi al Rating di Legalità, dovranno produrre la specifica documentazione indicata nelle linee guida, qualora non diversamente reperibile, secondo le indicazioni contenute in E-Certis. La verifica delle autodichiarazioni rese dall'operatore economico estero sarà effettuata in collaborazione con le rappresentanze diplomatiche.



Autorità Nazionale Anticorruzione

5) Regolarità contributiva

La regolarità contributiva incide in termini premiali ai fini dell'attribuzione del Rating di impresa, nel caso di assolvimento degli obblighi contributivi negli ultimi tre anni.

L'eventuale irregolarità contributiva, seppur non grave né definitivamente accertata, rileva in termini di penalità ai fini dell'attribuzione del Rating di impresa.

6) Sanzioni per omessa denuncia di richieste estorsive e corruttive

In ordine alle sanzioni per omessa denuncia di richieste estorsive e corruttive, occorre considerare come l'omessa denuncia costituisca anche una causa di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. 1) se verificatasi e annotata dall'Autorità nel proprio Casellario, nell'anno antecedente. Conseguentemente, ai fini del Rating di impresa, rileva la determinazione da parte di ANAC di misure sanzionatorie amministrative, che si aggiungono alla sanzione dell'annotazione con effetto escludente. Ciò porta a ritenere che ai fini del Rating possa essere considerato un arco temporale maggiore dell'anno preso in considerazione ai fini dell'esclusione, fermo restando che deve darsi rilevanza alle sanzioni irrogate dall'Autorità e non anche alla sola annotazione.

IV. Gli ulteriori possibili requisiti reputazionali

L'Autorità ritiene che oltre agli elementi già individuati dall'art. 83, comma 10, del Codice, al fine di definire l'affidabilità dell'impresa occorra fare riferimento all'insieme dei comportamenti tenuti dalla stessa in fase di esecuzione. Rientrano tra tali fattispecie, ad esempio, gli inadempimenti delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore che portano all'erogazione di penali, all'escussione di cauzioni o fideiussioni o alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, commi 3 e 4, nonché le ulteriori fattispecie che determinano i gravi illeciti professionali di cui all'art. 80, comma 5, lettera c).

In sostanza, si ritiene che tutti gli elementi potenzialmente idonei a rappresentare cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettera c), in quanto in grado di concorrere all'individuazione di un illecito professionale, devono necessariamente rientrare tra i requisiti reputazionali per il Rating di impresa. L'Autorità, con atto separato, ha predisposto un documento di consultazione sugli elementi da considerare al fine dell'accertamento del grave illecito professionale e dei relativi elementi di prova; al riguardo viene indicata la necessità di segnalare all'Autorità, ai fini della relativa iscrizione nel casellario informatico, i gravi illeciti professionali che la



Autorità Nazionale Anticorruzione

stazione appaltante ha accertato con mezzi adeguati nei confronti di determinati operatori esclusi dalla gara. È possibile ritenere, pertanto, che tutti gli elementi che sono oggetto dell'annotazione nel casellario ex art. 80, comma 5, lett. c) debbano rientrare nella valutazione che la stessa Autorità effettuerà per la certificazione del Rating di impresa, prendendo a riferimento eventualmente un periodo maggiore di quello fissato dall'Autorità ai fini dell'annotazione ai sensi del comma 5, lett. c) citato. Ciò non crea una sovrapposizione tra le cause di esclusione, poiché nei casi previsti dalla norma citata il grave inadempimento professionale non determina un'esclusione automatica, mentre il rating non può prescindere dalla considerazione di elementi che nell'ipotesi di esclusione, incidono sulla capacità di esecuzione dell'impresa.

Si ritiene, inoltre, che deve costituire un ulteriore elemento di valutazione positiva, nell'ambito di un sistema di Rating di impresa gestito dall'ANAC, l'adozione da parte delle imprese di un modello organizzativo idoneo, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Al riguardo devono essere presenti i seguenti elementi:

- a. l'individuazione delle aree a maggior rischio di compimento di reati;
- b. la previsione di idonee procedure per la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente nelle attività definite a maggior rischio di compimento di reati;
- c. l'adozione di modalità di gestione delle risorse economiche idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d. la previsione di un appropriato sistema di trasmissione delle informazioni all'organismo di vigilanza;
- e. la previsione di misure di tutela dei dipendenti che denunciano illeciti;
- f. l'introduzione di strumenti di monitoraggio e verifica volti a valutare l'efficacia delle misure introdotte e l'effettiva utilizzazione del modello attraverso la previsione di appositi organismi deputati allo svolgimento di tali attività.

V. Flussi informativi e rilevamento dati

Alcuni indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili che concorrono alla creazione del Rating di impresa sono già in possesso dell'Autorità o reperibili dalla stessa mediante interconnessione ad altre Banche dati, quali:

- annotazioni nel casellario ex art. 80, comma 5, lett. c), relative ai gravi illeciti professionali;



Autorità Nazionale Anticorruzione

- annotazioni nel casellario ex art. 80, comma 5, lett. g), relative alle false dichiarazioni alle SOA;
- annotazioni nel casellario ex art. 80, comma 12, relative alle false dichiarazioni rese in gara;
- Rating di Legalità per le imprese per il quale esso opera o elementi dello stesso, utilizzabili quali alternative al Rating di Legalità per le imprese che non possono richiederlo (cause ostative di cui all'art. 67 del Codice antimafia e certificazione antimafia);
- analisi dello storico della regolarità contributiva delle imprese.

L'Osservatorio dovrà acquisire, ai sensi dell'art. 213, comma 9 del Codice, per il rilascio del Rating di impresa ulteriori informazioni rispetto a quelle di cui è già in possesso per le finalità istituzionali dell'Autorità. Si potrà, però, rendere necessario rivedere il flusso dei dati alla luce delle nuove esigenze connesse al Rating.

Gli elementi, allo stato, ipotizzabili sono i seguenti:

1. monitoraggio sui tempi di esecuzione rispetto a quelli contrattualmente previsti o legittimamente prolungati; il sistema sarà impostato in modo tale da rilevare l'entità e l'incidenza dello sforamento rispetto ai tempi previsti, le cause e la responsabilità;
2. monitoraggio sui costi di esecuzione rispetto a quelli contrattualmente previsti o legittimamente incrementati; il sistema sarà impostato in modo tale da rilevare l'entità e l'incidenza dello sforamento rispetto ai costi preventivati, le cause e la responsabilità;
3. monitoraggio sull'esito del contenzioso, sui casi di accertato abuso del processo e/o lite temeraria, nonché monitoraggio sull'attività di precontenzioso ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 211 del Codice.

L'Autorità, una volta definito - ad esito della consultazione - il quadro delle informazioni strumentali al rilascio del Rating, procederà all'adozione di un apposito atto per la definizione dei flussi informativi.



Autorità Nazionale Anticorruzione

VI. La ponderazione degli indici reputazionali e la durata delle penalizzazioni

Una volta definito l'algoritmo di calcolo per il Rating di impresa e individuati gli indici reputazionali che concorrono alla formazione dello stesso, occorre definire i pesi dei diversi indici e la valenza temporale di ciascun elemento su cui si basa il Rating di impresa.

Per ogni indice reputazionale si determinerà il valore massimo di penalizzazione o di premialità, ciò soprattutto con riferimento a elementi che rilevano in un arco temporale individuato su più anni.

Nel caso, invece, dei tempi di esecuzione o del rispetto dei costi, si dovranno considerare l'entità e/o l'incidenza dell'eventuale superamento, registrato sul complesso degli affidamenti eseguiti in un periodo temporale pari ad almeno un quinquennio.

Si sottopone agli *stakeholders* la possibilità di riattribuzione dei punti persi per effetto di penalità a seguito del decorso del tempo e in presenza di comportamenti virtuosi.

Poiché il sistema del Rating di impresa è basato su elementi che si modificano costantemente nel tempo, si pone il problema di come si deve procedere per il calcolo dello stesso. In particolare, si deve definire se per ogni impresa sia necessario ricalcolare il punteggio ogni volta che si rileva un nuovo fattore penalizzante/premiante, ovvero se si deve prevedere l'aggiornamento del punteggio con cadenza prefissate (aggiornamento periodico).

Nel caso di aggiornamento continuo si garantisce una maggiore corrispondenza tra Rating di impresa e criteri reputazionali, idonea a permettere una migliore capacità rappresentativa dell'affidabilità e serietà dell'impresa. Nel caso di aggiornamento periodico vi sarebbe il vantaggio di poter prevedere cadenze temporali differenti, relative alla verifica delle singole posizioni delle imprese per evitare eccessivi carichi di lavoro concentrati in un solo periodo, oltre a favorire un controllo preventivo dei dati che vengono inseriti. Infatti, nel caso venga comunicato all'Autorità un dato non corretto, se si prevede un aggiornamento continuo, il dato verrebbe immediatamente caricato nel sistema, non appena comunicato con necessità di rimozione successiva; nel caso di aggiornamento periodico, vi potrebbe essere il tempo per prevenire il



Autorità Nazionale Anticorruzione

caricamento del dato non corretto. In entrambi i casi, le modalità di accertamento dell'errore sarebbero analoghe, ma nel caso dell'aggiornamento continuo, è maggiore il rischio che l'inserimento di un dato non corretto possa intanto dispiegare effetti negativi sulla reputazione dell'impresa. Ai fini dell'effettiva sostenibilità del sistema stesso, tenuto conto delle prevedibili difficoltà dell'impianto, è da ritenere preferibile avviare sperimentalmente il sistema, con verifica a data già determinata, nella modalità dell'aggiornamento periodico.

VII. L'implementazione del sistema di penalità e premialità e l'eventuale necessità di un periodo di sperimentazione dello stesso

La norma di cui all'art. 83, comma 10, del Codice prevede che il Rating di impresa operi sulla base di un sistema di premialità e penalità. La caratteristica di penalità è soddisfatta dalla modalità stessa di attribuzione dei punteggi espressivi del Rating.

La premialità può essere soddisfatta attribuendo al Rating un effetto premiante sui requisiti posseduti dall'impresa ai fini dell'accesso alla gara, sia nel caso che tale valutazione venga effettuata dalla SOA, ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (ex art. 84, comma 4, lett. d), sia nel caso in cui è prevista la qualificazione in gara da parte della stazione appaltante (lavori sotto i 150.000 euro e servizi e forniture).

Nel primo caso il Rating dovrebbe funzionare alla stessa stregua dell'incremento convenzionale premiante di cui all'art. 80 del dpr n. 207/2010, ancora in vigore per un anno, fino alla riforma del sistema di qualificazione di lavori. Nel secondo caso, le stazioni appaltanti potrebbero prevedere un sistema di compensazione attraverso il Rating, superiore ad una certa soglia, in ordine alla carenza di requisiti tecnico organizzativi ed economico finanziari stabiliti nel bando per l'accesso alla gara.

Sotto altro profilo è ipotizzabile l'utilizzo del Rating nei casi in cui è consentito alla stazione appaltante operare una selezione dei concorrenti da invitare alla procedura di gara. Più precisamente esso potrebbe operare come criterio di preferenza nella scelta dei soggetti cui rivolgere l'invito, soddisfatti gli altri criteri predeterminati in ordine alla scelta del numero ridotto di concorrenti. Ad esempio, nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nel dialogo competitivo e nel partenariato per l'innovazione, l'art. 91 del Codice prevede che, qualora lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, della fornitura o del servizio, sia possibile utilizzare il meccanismo della c.d. "forcella", ossia la limitazione, da parte della stazione appaltante, del numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e che possono essere invitati a presentare un'offerta. L'indice di performance potrebbe



Autorità Nazionale Anticorruzione

costituire, proprio in tali casi, un criterio di preferenza a parità di punteggio attribuito in base ai criteri oggettivi e predeterminati in applicazione del meccanismo della forcella. Non è da escludere, infine, un suo utilizzo nell'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata, sia a seguito delle indagini di mercato sia attingendo ad apposito elenco di fornitori.

La premialità potrà, inoltre, essere attribuita valutando positivamente, nel caso di lavori, ad esempio, l'invio entro trenta giorni della fatture quietanzate che attestino il pagamento dei subappaltatori.

Dal punto di vista operativo, dovranno essere sciolti due nodi fondamentali relativi alla data di introduzione del sistema e della platea di soggetti/gare cui applicare il Rating, in ogni caso, in via sperimentale.

Sotto entrambi gli aspetti si pongono due ordini di problemi: i dati raccolti già in possesso dell'Autorità sono stati acquisiti con finalità, fino ad oggi, diverse e necessitano di una verifica di fattibilità; inoltre non sono disponibili ancora tutti i dati necessari al rilascio del Rating (es. l'andamento triennale della regolarità contributiva).

Si ritiene dunque necessario avviare un periodo sperimentale nell'applicazione del Rating al sistema di qualificazione, e più precisamente nell'ambito dei lavori per le gare superiori a 150.000 euro, mediante l'attivo coinvolgimento delle SOA. La sperimentazione può permettere di verificare l'operatività del sistema e affinarne il funzionamento, ad esempio rivedendo i criteri di attribuzione dei punteggi per i singoli indici o eliminando alcuni che si dimostrano di difficile utilizzazione.